



Trasmessa via PEC

Spett.^{le}

PROVINCIA DI LECCE

*Servizio Politiche di Tutela Ambientale e
Transizione Ecologica*

Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali

Via Umberto I, 13

73100 Lecce (LE)

ambiente@pec.provincia.le.it

e p.c.

ARPA Puglia

Direzione Scientifica

SEDE

Oggetto: Proponente: ENERGY TOTAL CAPITAL PUGLIA S.r.l.

P.A.U.R. inerente progetto di costruzione ed esercizio, in territorio del Comune di Lecce, di un impianto fotovoltaico denominato "LECCE 1", della potenza di 4.935,2 kWp.

Valutazione Tecnica Ambientale.

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, premesso che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 9664 del 09.02.2022, è stata data dall'Autorità Competente comunicazione ai sensi dell'art 27-bis, c. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 38703 del 20.05.2022 l'Autorità Competente ha pubblicato gli esiti della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione presentata e le relative richieste di integrazioni/chiarimenti pervenute ai sensi dell'art. 27-bis, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 55665 del 05.08.2022 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

1

esaminata la documentazione di progetto pubblicata in data 09.02.2022 e tutte le successive integrazioni pubblicate sul sito della Provincia di Lecce, e precisamente al seguente indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_energy_total/, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

Considerato che:

1. La UE punta con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonei ad usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;

3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una fortissima crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un'infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell'economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema¹;
4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l'obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Cfr. G75LR86_StudioFattibilitàAmbientale, G75LR89_RelazioneDescrittiva)

Il Progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3600 kW "Lecce1" per la produzione di energia elettrica tramite l'energia solare da realizzarsi in un'area di circa 10,24 ettari nel territorio comunale di Lecce.

Tale area è ubicata in agro di Lecce lungo la S.P. 131 che collega Lecce a Torre Chianca; nello specifico, essa dista a circa 2,5 km a est dal centro abitato di Surbo e 3,5 km a nord di Lecce (Figura 1).

Il progetto sarà realizzato in particolare sui lotti identificati catastalmente nel Comune di Lecce (LE) al foglio 123, particelle 251,253, al foglio 108, particelle 170,172 che identificano l'area di impianto di ettari 10,24 ettari.

L'area di impianto si presenta morfologicamente pianeggiante, la cui altezza sul livello medio del mare varia tra i 30 e i 50 metri.

Il terreno è riportato nello strumento urbanistico comunale e nel relativo Certificato di destinazione Urbanistica (P.R.G.) come zona Agricola.




Figura 1 – Inquadramento territoriale

¹ Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Cfr. G75LR89_DocumentazioneSpecialistica_01)

L'impianto progettato sarà costituito dalle seguenti parti:

- 9408 moduli DA 525 Wp;
- 336 stringhe fotovoltaiche;
- 168 tracker;
- 16 quadri di campo;
- 2 inverter;
- 2 trasformatori BT/MT;
- 2 cabine di campo;
- 1 cabina utente;
- 1 cabina di consegna;
- Cavo interrato 3x(1x185) mm² ARE4H5EX 12/20 kV in singola terna per una lunghezza di 20m;
- Cavo aereo ARE4H5EXY 12/20 kV 3x35+1x50 per una lunghezza di 750m;

3. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(Cfr. G75LR86_StudioFattibilitàAmbientale)

Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all'Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'idoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

3

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI
Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Siti Unesco	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica	NON PRESENTI
Beni Culturali + 100m (Parte II D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON CONSIDERATO

Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	NON PRESENTI
Aree a pericolosità idraulica	NON PRESENTI
Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Coni visuali	NON PRESENTI
Grotte + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
Lame e gravine	NON CONSIDERATO
Inghiottitoi	NON PRESENTI
Doline	NON PRESENTI
Versanti	NON CONSIDERATO

Tabella 1 – presenza di vincoli

L'impianto fotovoltaico proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., dove si limita l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l'integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

4

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.²

4. IMPATTI CUMULATIVI

(Cfr. G75LR89_DocumentazioneSpecialistica_11)

Vista la documentazione inerente l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale, dovuti alla presenza di altri impianti fotovoltaici nell'area vasta dell'impianto considerato, secondo quanto stabilito dalle "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica" redatte da ARPA Puglia, (D.D.G. n. 416 del 28/06/2010 e D.D.G. n. 11 del 11/01/2012) e dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-06-2014), si significa in particolare quanto di seguito:

² Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

Dal calcolo effettuato dai progettisti³, che di seguito si riporta, sono stati Individuati gli impianti del dominio, si è determinato il valore dell'indice di pressione cumulativa, nello specifico abbiamo:

$$S_i \approx 81.403,00 \text{ m}^2$$

$$R \approx 229,42 \text{ m}$$

$$R_{AVA} = 1.376,51 \text{ m}$$

$$S_{IT} = 176.983,00 \text{ m}^2$$

$$\text{Aree non idonee FER} = 1.709.870,00 \text{ m}^2$$

$$AVA = R_{AVA}^2 \pi = 5.952.672,00 \text{ m}^2$$

$$AVA - \text{Aree non idonee FER} = 4.242.802,00 \text{ m}^2$$

$$IPC = 100 \times S_{IT} / (AVA - \text{Aree non idonee FER}) = 4,17\% > 3\%$$

Il criterio 1 risulta quindi non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3.

Si chiede ai progettisti di rendere coerenti i dati del calcolo con quelli forniti in fase di progetto, in quanto la superficie dell'impianto è pari a 10,24 ha, mentre nel calcolo viene prima indicato il valore di 81.403,00 m² e poi il valore di 165.352,00 m² (dal quale viene poi calcolato il R_{AVA} e conseguentemente l'AVA). Inoltre le Aree non Idonee da valutare devono essere ricomprese all'interno dell'AVA e non con un buffer di 960 m come indicato nel calcolo. Tutto ciò considerato, il calcolo corretto restituisce un valore dell'IPC di gran lunga superiore a 3%.

Si conferma quindi che Il criterio 1 risulta quindi non soddisfatto in quanto l'indice IPC è > 3.

5

➤ **Criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

Come dichiarato dai Progettisti⁴ e verificato da codesta Agenzia, Il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km rispetto a 4 impianti fotovoltaici e 2 torri eoliche:

Si evidenzia come il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2 (richiamati nella Delibera Direttore Generale. n. 11 del 11/01/2012 di ARPA Puglia), o anche di uno solo di essi determini il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"* recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità":

- Terra d' Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97);
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20.07.96 - DM 13.08.97;

³ Pag. 16 - G75LR89_DocumentazioneSpecialistica_11

⁴ Pag. 17 - G75LR89_DocumentazioneSpecialistica_11

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto;

la Scrivente Agenzia ritiene che l'obiettivo della legge sia quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero sorgere aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.

Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio⁵:

"L'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc.. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità."

5. ALTERNATIVA ZERO

Questa Agenzia ritiene che l'opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l'ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

Nella Regione Puglia, il contributo alla produzione di energia elettrica è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi e per di più localizzato in modo assai sbilanciato rispetto ai centri di consumo. Il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto e relativi impatti.

Il Piano Energetico Provinciale (PEP) prevede "un nuovo modello di produzione e consumo, vicino alle peculiarità ed agli interessi delle comunità locali, basato sul decentramento della produzione di energia il più vicino possibile ai luoghi di consumo, con piccoli impianti localizzato in bacini locali (omissis) o presso le stesse utenze; ciò determina un sistema produttivo più stabile, infatti, se consideriamo che le potenzialità del fotovoltaico in rapporto alla superficie totale coperta dai fabbricati residenziali in Provincia di Lecce, stimata a circa 38 Km² di superficie utile alla produzione di energia elettrica dal sole al netto delle aree non idonee ed escludendo le superfici dei centri storici, la produzione sarebbe di 2,6 TWh/anno maggiore dell'intero fabbisogno di energia elettrica provinciale (circa 2 Twh/anno)."

La realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento in atto nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti connessi con ulteriori impianti di grande taglia alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre aree del paese e conseguenti ingenti perdite di energia sulle lunghe linee di trasporto.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell'alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l'opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già su espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità

⁴ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

del territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.

Relativamente alle matrici ambientali riguardanti “Rumore” e “Campi Elettromagnetici” si rimanda alle valutazioni dell’Unità Operativa Agenti Fisici del Dipartimento Provinciale di Lecce di cui alle note prot. nn. 14608 del 01.03.2022 e 51233 del 15.07.2022 che si allegano alla presente per completezza espositiva.

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza.

È fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Direttore UOC Servizio Territorio ad interim
dott.ssa A.M. D’Agnano

Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. A. D’Angela

Il GdL:

dott. ing. Ettore Però
dott.ssa sc. amb. Greta Lezzi
dott. ing. Riccardo Iennarelli



Comunicazione interna

Al Direttore del Dipartimento di Lecce

e p. c. al Dirigente UOS Agenti Fisici
// dott.ssa Greta Lezzi
// ing. Ettore Però
// ing. Riccardo Iennarelli

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alla costruzione ed esercizio, in territorio del Comune di Lecce, di un impianto fotovoltaico denominato "LECCE 1", della potenza di 4.935,2 kWp. Proponente: ENERGY TOTAL CAPITAL PUGLIA S.r.l. Verifica di completezza. Contributo specialistico in tema di agenti fisici rumore e campi elettromagnetici: **richiesta integrazioni.**

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 5428 del 09.02.2022

Ns. rif.: prot. n. 9664 del 09.02.2022

Riguardo al procedimento riportato nell'oggetto, ai fini della verifica di completezza, ex art. 27 bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, si è esaminata la documentazione pubblicata sul sito web della Provincia di Lecce¹ verificando la totale assenza di uno studio previsionale dell'impatto acustico, pure dovuto ai sensi della normativa per la valutazione di impatto ambientale² cui il progetto è sottoposto.

Si invita pertanto a **integrare la documentazione presentata con una relazione di impatto acustico** a firma di un Tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'Albo nazionale istituito con D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42³.

Contestualmente alla richiesta di integrazioni di cui sopra, avendo esaminato anche la Relazione sui campi elettromagnetici⁴ (cem); constatata la correttezza dei calcoli delle distanze di Prima approssimazione (Dpa) per le Cabine di campo e di sezionamento, nonché delle linee in MT e in cc: si esprime **parere positivo sulla compatibilità ambientale dell'impatto elettromagnetico.**

Lecce, 1 marzo 2022

Francesco Stefanazzi⁵

¹ http://www.provincia.le.it/PAUR_ENERGY_TOTAL

² Legge 26 ottobre 1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico).

³ Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, *Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico*, art.21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica.

⁴ M. Teotino, *Relazione Tecnica Campi Elettromagnetici*, 12.02.2021.

⁵ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice
dott.ssa Greta Lezzi
Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli
e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alla costruzione ed esercizio, in territorio del Comune di Lecce, di un impianto fotovoltaico denominato "LECCE 1", della potenza di 4.935,2 kWp. Proponente: ENERGY TOTAL CAPITAL PUGLIA S.r.l. Contributo specialistico in tema di agenti fisici rumore dopo integrazioni: **integrazioni incomplete.**

Ns. rif.: prot. n. 47917 del 30.06.2022

Riguardo al procedimento riportato in oggetto, ai fini della verifica della legittimità delle emissioni rumorose del progetto di generatore fotovoltaico proposto, si è esaminata la documentazione specialistica presentata dalla ditta¹.

Si premette, intanto, che nulla si ha da eccepire a proposito dei calcoli previsionali per tutte le fasi di cantiere sia del generatore vero e proprio, sia delle opere accessorie e di collegamento alla RTN, anche se poi nelle conclusioni non vengono dedotte le corrette conseguenze. Inoltre, le valutazioni della fase di esercizio risultano viziate dall'incompletezza dei dati riportati.

Qui di seguito sono meglio specificate le motivazioni delle insufficienze rilevate.

1. Intanto si evidenzia che a ridosso dell'area d'impianto, sul lato sud, è visibile nella carta tecnica regionale un'area la cui topografia è palesemente diversa da quella propria di un'area agricola, sono infatti presenti numerose ville con vegetazione ad alto fusto: la tal cosa suggerisce la necessità di avere uno stralcio cartografico del PRG dell'intorno interessato e non della sola area impegnata dal generatore, esigenza che comunque sarebbe dovuta essere soddisfatta a priori secondo le norme UNI.
2. Vi è poi un errore nel censimento delle sorgenti sonore specifiche allorquando sono indicati come unici rumori presenti le ventole di raffreddamento degli inverter e dei trasformatori, dimenticando che sono sorgenti emmissive sia i motori preposti all'orientamento dei tracker sia il trasformatore vero e proprio, per via delle vibrazioni dei lamierini; inoltre, anche gli inverter hanno una rumorosità intrinseca che la scheda tecnica del costruttore certamente riporta.
3. Per quel che concerne le emissioni in fase di cantiere si reputa opportuno precisare che la deroga prevista dalla legge regionale n. 3 del 2002² è da richiedersi qualora siano superati in facciata

¹ A. Zambrano, *Relazione Previsionale Impatto Acustico*, 30.06.2022.

² Regione Puglia - Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3, *Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*.



agli edifici i limiti previsti, ovvero qualora s'intenda eseguire lavorazioni rumorose al di fuori degli orari consentiti dalla stessa legge regionale.

Così si ha che in conseguenza della mancata specificazione della classe d'appartenenza dei ricettori posti nell'intorno interessato alle emissioni non si ha una corretta individuazione dei limiti assoluti applicabili per la verifica delle immissioni; per di più, il tecnico, omettendo il calcolo delle immissioni, che per definizione sono il rumore residuo misurato ai ricettori più il livello sonoro stimato come emissione ai medesimi, non verifica il rispetto dei limiti assoluti di immissione né quelli differenziali, ovvero se esistano i presupposti per l'esclusione della sua applicazione.

In conclusione **si chiede che la stima previsionale sia integrata** con la presentazione dello stralcio del PRG dalla quale si evinca la destinazione d'uso dell'intorno potenzialmente interessato dalle emissioni provenienti dall'impianto fotovoltaico; il censimento di tutte le sorgenti sonore specifiche con l'indicazione dei rispettivi livelli emissivi; il calcolo dei livelli di immissione e la verifica dei limiti assoluti e differenziali; l'eventuale prescrizione della richiesta di deroga per le missioni dei cantieri edili, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge regionale n. 3 del 2002, dopo aver verificato le condizioni di necessità.

Lecce, 15 luglio 2022

Francesco Stefanazzi³

³ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it